FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE

Sede Legale: c/o Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma (RM)
Partita IVA: 17565511007

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300*)

PARTE GENERALE

Approvazione:		**Delibera**_____

INDICE

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO ... 3

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E LE SANZIONI ... 3
2. I REATI E GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ... 7
3. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO ... 18
4. VICENDE MODIFICATIVE ... 18
5. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO ... 20
6. L'ADOZIONE DEL MODELLO COME POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ... 20
7. LE LINEE GUIDA DETTATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA QUALI BASI DEL MODELLO ... 22

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA "FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE" ... 24

1. LA FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE E LA SUA MISSION ... 24
2. GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE ... 25
3. GLOSSARIO E DEFINIZIONI ... 26

L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA "FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE" ... 30

1. LE MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO ... 30
   - *1.1. Premessa ... 30*
   - *1.2. Il Progetto per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ... 31*
   - *1.3. Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001 ... 32*
   - *1.4. Analisi dei processi e delle attività sensibili ... 32*
   - *1.5. Gap Analysis e Action Plan ... 33*
2. IL MODELLO "FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE" ... 34
   - *2.1. Codice Etico (rinvio) ... 37*
   - *2.2. Il Sistema Disciplinare (rinvio) ... 38*
   - *2.3. La disciplina del whistleblowing (rinvio) ... 38*
   - *2.4. I Destinatari del Modello 231/2001 ... 38*
3. SVILUPPO DEL MODELLO ... 39
   - *3.1. La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure ... 39*
   - *3.2. Il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie ... 39*
   - *3.3. L'istituzione di un Organismo di Vigilanza ... 40*
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA ... 40
   - *4.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza ... 41*
   - *4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza ... 43*
   - *4.3. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari ... 45*
   - *4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ... 46*
5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ... 46
   - *5.1. La comunicazione ... 46*
   - *5.2. La formazione ... 47*
   - *5.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner ... 49*
6. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO ... 49

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e gli elementi fondamentali del Modello

1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e le sanzioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (di seguito, il "D.lgs. n.231/2001" o il "Decreto"), emanato in attuazione della delega conferita dal Governo con l'art.11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'ente (la Fondazione) per la commissione di reati e di illeciti amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita «amministrativa» dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

Gli enti possono dunque essere considerati "responsabili" ogni qualvolta si realizzi uno dei reati o degli illeciti amministrativi nel loro interesse o vantaggio: si ha «*interesse*» quando la condotta illecita è posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio all'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Il «*vantaggio*», invece, si realizza allorquando l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l'ente, abbia comunque fatto conseguire a quest'ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il «*vantaggio esclusivo*» di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l'applicabilità della normativa è che il reato o l'illecito amministrativo sia commesso da soggetti "qualificati", ovvero da:

- ✓ persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una persona dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano (anche come unità organizzative di fatto) la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti «soggetti apicali», come definiti in precedenza);
- ✓ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti «soggetti subordinati»).

Dall'impianto del Decreto si deduce che la responsabilità amministrativa degli enti non esclude, ma anzi, si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che commette il reato, nonostante essa sia autonoma rispetto a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle fondazioni e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della propria fondazione.

Il D.lgs. n. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle fondazioni sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla fondazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

Gli artt. 9-23 del D.lgs. n. 231/2001 prevedono a carico dell'ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti misure afflittive:

a) *sanzioni pecuniarie*, che si applicano per qualsiasi illecito amministrativo e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote» in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 a un massimo di € 1.549,37.

   Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione, o comunque nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

   Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

   La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'ente abbia adottato un Modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

b) *Sanzioni interdittive*, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che si applicano per alcune tipologie di reati espressamente previste, per le ipotesi di maggior gravità e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la fondazione ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Esse possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per garantire l'erogazione di un pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, co. 1 e 3, D.lgs. n. 231/2001).

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della fondazione (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 231/2001.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado – abbia:

- ✓ risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- ✓ eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- ✓ messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà solo la pena pecuniaria.

c) *Confisca*, consistente nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. La confisca non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

d) *Pubblicazione della sentenza*, che può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva e viene effettuata a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Del pagamento della sanzione pecuniaria inflitta risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune; si esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto prevede inoltre che, nel caso di trasformazione dell'ente, resti ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nelle ipotesi di fusione e scissione tra fondazioni o altri enti non profit, la normativa richiamata (art. 29 D.lgs. 231/2001) stabilisce che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, è chiamato a rispondere dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se tuttavia la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento in ordine alla responsabilità amministrativa da reato, si deve fare riferimento alle condizioni economiche dell'ente originario, non di quello risultante.

Nel caso di scissione parziale, se viene trasferita solo una parte del patrimonio della fondazione scissa, che continua a esistere, permane la responsabilità della fondazione scissa per i reati commessi prima della scissione. Gli enti beneficiari della scissione, nei quali sia confluito in tutto o in parte il patrimonio della fondazione scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie per i reati anteriori, nei limiti del valore del patrimonio trasferito, salvo il caso in cui abbiano acquisito anche solo in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In forza dell'art. 33 del Decreto, nell'ipotesi di cessione o conferimento di un ramo d'azienda o di attività, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento delle sanzioni pecuniarie relative a reati commessi nell'ambito della gestione ceduta, entro i limiti del valore del ramo ceduto e sempre che i fatti fossero noti o conoscibili.

2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

L'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D.lgs. n. 231/01, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, co. 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della L. n. 146/06. Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi aggiornati alla data di approvazione del Modello.

1) *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)*
- Peculato (art. 314, co.1, c.p.) - Indebita destinazione di denaro o cose simili (art. 314-*bis* c.p.) - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.) - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – art. 319-*bis* c.p. – art. 321 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p., co. 2 – art. 321 c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.) - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.) - Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.) - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., co. 2, n. 1) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)
2) *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)*
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, co. 3, c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

3) *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.) [così sostituito dall'art. 1, co. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, co. 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [co. 7-*bis* aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,

di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, co. 3, Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
4) *Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)*
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
5) *Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)*
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)
6) *Reati societari (art. 25-ter del Decreto)*
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.) - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) - Impedito controllo (art. 2625 c.c.) - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

7) *Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- *quinquies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5) - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.99 (art.2)
8) *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)*
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)
9) *Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)*
- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) - Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.) - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., commi 1 e 2) - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.) - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.) - Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.) - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
10) *Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)*
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) - Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
11) *Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)*
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)
12) *Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)*
- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)
13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 25-octies.1 del Decreto)*
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di carte di pagamento (art. 493-*ter* c.p.) - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatico diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.) - Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)

14) *Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)*
In materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, co. 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha infine inserito nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*novies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui ai seguenti articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633: - 171, co. 1, lett. a-*bis*), e 3 - 171-*bis*, co. 1 e 2 - 171-*ter* - 171-*septies* - 171-*octies*
15) *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)*
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
16) *Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)*
- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) - Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.) - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.) - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.) - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt.1, 2, 3-*bis*, 6) - Scarichi sul suolo (L. 152/2007, art. 103) - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (L. 152/2007, art. 104) - Scarichi in reti fognarie (L. 152/2007, art. 107) - Scarichi di sostanze pericolose (L. 152/2007, art. 108) - Sanzioni penali: scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose-scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee-scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (D.lgs. 152/2006, art. 137) - Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 256) - Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiale o delle acque sotterranee (D.lgs. 152/2006, art. 257)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-*quaterdecies* c.p.
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-*bis*)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. 202/07, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9)
- Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 279)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

17) *Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)*

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co.3, 3-*bis*, 3-*ter* e co. 5, D.lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998)

18) *Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)*

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.) [aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018]

19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in manifestazioni sportive (Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

20) *Reati transnazionali*

- La Legge 16 marzo 2006, n. 146 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un "reato transnazionale", ossia di un reato:
- commesso in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

- punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.
- Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)

21) *Reati tributari (art. 25-quinquesdecies del Decreto)*

Sulla G.U. n. 301 del 24.12.2019 è stata pubblicata la Legge 19.12.2019 n. 157, di conversione del Decreto-legge 26.10.2019 n. 124, che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D. lgs. n. 231/2001.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Infedele dichiarazione (art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

*solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" (D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)

22) *Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)*

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. n. 141/2024) - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. n. 141/2024) - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. n. 141/2024) - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. n. 141/2024) - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. n. 141/2024) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. n. 141/2024) - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.lgs. n. 141/2024) - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. n. 141/2024) - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. n. 504/1995) - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-*bis* D.lgs. n. 504/1995) - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. n. 504/1995) - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. n. 504/1995) - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. n. 504/1995) - Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. n. 504/1995) - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n. 504/1995)
23)*Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)*
- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.) - Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.) - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.) - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

24) *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)*
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora sia per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, sia per l'adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

La "sensibilità" delle aree istituzionali in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all'individuazione degli illeciti che potenzialmente possono verificarsi, con riferimento alla gestione operativa della "FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE" (di seguito anche: "RomeTech" o "Fondazione"); è stato possibile, di conseguenza, identificare più dettagliatamente, attività e processi operativi esposti al rischio di commissione degli illeciti, all'interno delle aree reati-presupposto identificati. La valutazione preliminare delle attività della Fondazione e l'analisi dell'attività operativa che la stessa concretamente svolge, hanno consentito di circoscrivere l'attività di *risk assessment* in ottica 231 solo alle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che astrattamente possono riguardare la Fondazione, esclusione valutata sulla base dell'analisi dell'attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, dell'assetto societario, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una plausibile probabilità di commissione e che rappresentano la risultante dell'attività di *risk assessment* effettuata sono le seguenti:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24, 25* e *25-decies* D.lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (*art.24-bis* D.lgs. n. 231/2001)
3. Delitti di criminalità organizzata (*art.24-ter* D.lgs. n. 231/2001)
4. Delitti contro l'industria e il commercio (*art. 25-bis.1* D.lgs. n. 231/2001)
5. Reati societari (*art. 25-ter* D.lgs. n. 231/2001)
6. Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale (*art. 25-septies* D.lgs. n. 231/2001)
7. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*art. 25-octies* D.lgs. n. 231/2001)
8. Reati ambientali (*art.25-undecies* D.lgs. n. 231/2001)
9. Reati tributari (*art. 25-quinquiesdecies* D.lgs. n. 231/2001)

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del Decreto:

- *25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*
- *25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
- *25-quater.1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- *25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale*
- *25-sexies: Reati di abuso di mercato*
- *25-octies1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*
- *25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*
- *25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
- *25-terdecies: Razzismo e xenofobia*
- *25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*
- *25-sexiesdecies: Contrabbando*
- *25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale*

- *25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*
- *L. 146/2006: Reati transnazionali*

per quanto non si possa escludere del tutto, è stato ritenuto basso o trascurabile e, di conseguenza, al di sotto della soglia di rischio accettabile.

3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto, la Fondazione può essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Fondazione – art. 5, co. 1 del Decreto;
b) la Fondazione deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
c) la Fondazione può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice penale, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. Vicende modificative

Il D.lgs. n. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, co. 1 del Decreto, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle fondazioni e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

Gli artt. 28-33 del Decreto regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Decreto prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento della forma giuridica della fondazione, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 prevede che, nel caso di scissione parziale, l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica agli enti beneficiari, ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, co. 2 del Decreto, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

a. la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
b. l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del Decreto, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.lgs. n. 231/2001) che prevede che il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda, nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

5. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.lgs. n. 231/2001 prevede "*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende*".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dello stesso art. 38 che, al co. 2, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.lgs. n. 231/2001).

6. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, co. 1, prevede una specifica forma

di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai reati, che si configura qualora l'ente sia in grado di provare che:

1. l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
2. il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali, sussiste in capo alla fondazione una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano gli indirizzi strategici e, quindi, la volontà della fondazione. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata qualora la fondazione riesca a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la fondazione risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la fondazione è tenuta.

La responsabilità della fondazione stessa è pertanto ricondotta alla c.d. «*colpa di organizzazione*», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima. L'esonero dalla responsabilità non è dunque determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il Decreto prescrive – all'art. 6, co. 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

a. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
b. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
d. previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
e. introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Fondazione con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati, rifacendosi, oltre alle Linee Guida di categoria di seguito enunciate, alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di *risk management* e *corporate governance*. Con riferimento al requisito dell'effettività, il legislatore, ai sensi dell'art. 7, co. 4 del Decreto, ha espressamente stabilito la verifica periodica, nonché l'eventuale correzione/aggiornamento del Modello, ogni qualvolta la Fondazione modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali, ovvero si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

7. Le linee guida dettate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello

L'art. 6, co. 3 del D.lgs. n. 231/2001 prevede che i Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo "possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti" e la Fondazione, nella predisposizione del presente Modello, ha fatto quindi riferimento – nei limiti della compatibilità – anche al documento "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001" redatto da Confindustria (l'ultima versione è stata pubblicata nel mese di giugno 2021). Confindustria fornisce, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;

- adozione di alcuni strumenti generali, tra cui un Codice Etico con riferimento ai reati *ex* D.lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla "FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE"

1. La Fondazione Rome Technopole e la sua *mission*

La Fondazione Rome Technopole ha sede legale a Roma (RM), c/o Sapienza Università di Roma nel Piazzale Aldo Moro, n. 5, dove vi sono gli uffici tecnici e amministrativi e vengono svolte le attività istituzionali principali.

La Fondazione è stata costituita il 6 giugno 2022 con la denominazione "Fondazione Rome Technopole", più brevemente "RomeTech", al fine di promuovere un polo multi-tecnologico e transdisciplinare per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori di specializzazione strategica regionale relativi a:

- *transizione energetica e sostenibilità;*
- *trasformazione digitale;*
- *bio-farmaceutico e salute*.

Lo scopo è quello di realizzare e, successivamente implementare, l'ecosistema dell'innovazione della Regione Lazio, secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico del MUR No. 3277 – *"Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione, costruzione di leader territoriali di R&S"* – PNRR, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5.8.

La Fondazione si pone tre obiettivi strategici per il territorio:

1. **riposizionamento industriale verso mercati a maggior valore aggiunto**, attraverso un processo di aggiornamento tecnologico e di know-how, che permetta alle aziende di adeguarsi ai nuovi standard di innovazione richiesti dai mercati globali;
2. **trasformare il Lazio in una "grande regione europea dell'innovazione"**, un centro di eccellenza riconosciuto come hub di innovazione, capace di attrarre talenti, investimenti e collaborazioni internazionali;
3. **promuovere l'internazionalizzazione del settore industriale**, capitalizzando le nuove capacità competitive sviluppate dalle aziende regionali e indirizzandole verso opportunità di crescita internazionale.

La Fondazione può svolgere tutte le attività strumentali e, in particolare: promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici, richiedere contributi pubblici e privati, stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati; amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso e le strutture di cui è gestore; sostenere lo svolgimento delle attività di

formazione, ricerca e trasferimento tecnologico gestendo strutture scientifiche e/o tecnologiche dei Fondatori Proponenti e Partecipanti; promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità; promuovere e partecipare a iniziative congiunte con altri istituti, organismi, operatori economici e sociali pubblici o privati; promuovere sul territorio regionale seminali, conferenze e convegni in collaborazione anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali.

2. Governance e struttura organizzativa della Fondazione

I **membri** della Fondazione sono:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori Partecipanti;
- Associati;
- Sostenitori.

Gli **organi** della Fondazione sono:

- Presidente della Fondazione;
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale
- Direttore scientifico;
- Organo di Controllo (Collegio dei Revisori);
- Comitato di Indirizzo;
- Consiglio Scientifico;
- Comitato Tecnico di Gestione;
- Assemblea Generale.

L'amministrazione della Fondazione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione individuato nell'organo di programmazione finanziaria ed economica composto, in sede di atto costitutivo, da 8 membri in rappresentanza dei Fondatori Promotori che hanno stipulato l'atto costitutivo della Fondazione di cui:

- 3 membri nominati dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
- 2 membri nominati dall'Università degli Studi di Tor Vergata;
- 1 membro nominato dall'Università degli Studi Roma 3;
- 2 membri nominati da Unindustria.

Specifici poteri e funzioni sono recepiti nella parte speciale del Modello.

3. Glossario e definizioni

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario della fondazione.

Attività sensibili (definite anche «a rischio»)

Attività istituzionali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Fondatori Promotori e Fondatori Partecipanti

Il soggetto pubblico proponente e tutti i soggetti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Fondazione e gli aderenti alla Fondazione con successivo atto notarile.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la RomeTech verso terzi.

Associati

Le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento e che, condividendo le finalità e gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi o in altre forme ritenute idonee.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la Fondazione nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dipendenti

Persone "sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente" (ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. *a*) e *b*) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Fondazione.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti

L'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti della RomeTech.

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Organismo di vigilanza (OdV)

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. *b*) del Decreto).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Nella categoria in oggetto rientrano, tra gli altri, gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Sequestro conservativo

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili della Fondazione, nonché somme o cose alla stessa dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Soggetti apicali

Gli esponenti della Fondazione e i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, "rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dello stesso" (art. 5, co. 1, lett. a).

Soggetti pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

L'adozione del Modello da parte della "FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE"

1. Le modalità di costruzione del Modello

1.1. Premessa

Oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità con riferimento alla commissione delle tipologie di reato incluse nel Decreto, la scelta di dotarsi del Modello 231 è volta anche a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell'oggetto sociale, e in tale ottica, la Fondazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare e organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione istituzionale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Fondazione a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività istituzionali, a tutela della posizione e dell'immagine, delle aspettative dei membri e del lavoro dei propri dipendenti, RomeTech ha ritenuto conforme alle proprie politiche istituzionali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. n. 231/2001.

A tale fine, la Fondazione ha inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance sia con le indicazioni contenute nelle *best practices*.

1.2. Il Progetto per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo

La metodologia di esecuzione del Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata scelta al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato in quattro fasi, sinteticamente riassunte nella tabella che segue:

- La *fase 1* – **avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001** – consiste nella presentazione del Progetto nella sua complessità, nella raccolta e analisi della documentazione e nella preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal Decreto (processi/attività c.d. "sensibili");
- La *fase 2* – **analisi dei processi e delle attività sensibili** – consiste nell'individuazione e nell'analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi e altri elementi/attività di *compliance*;
- la *fase 3* – ***Gap Analysis* e *Action Plan*** – consiste nell'individuazione dei requisiti organizzativi e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure);
- la *fase 4* – **definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo** – consiste nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento.

Di seguito sono esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

1.3. *Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. n. 231/2001*

Lo scopo della *fase 1* è quello di identificare gli ambiti oggetto di intervento e di individuare preliminarmente i *processi* e le *attività sensibili* nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto.

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Fondazione con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria e organizzativa della Fondazione (ad esempio: organigrammi, mansionario, procedure organizzative, procure, ecc.), svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e identificare gli ambiti oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, hanno consentito:

- una migliore comprensione del modello di *business* della Fondazione;
- una prima individuazione dei processi e attività sensibili e delle relative direzioni/funzioni responsabili;
- una preliminare identificazione degli ambiti di attività e delle relative responsabilità funzionali.

Al termine della *fase 1* è stato predisposto un piano di lavoro dettagliato delle fasi successive, suscettibile di revisione in funzione dei risultati raggiunti e delle considerazioni emerse nel corso del Progetto.

1.4. *Analisi dei processi e delle attività sensibili*

L'obiettivo della *fase 2* è quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato nella *fase 1*:

a. le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
b. gli elementi di controllo esistenti al fine di verificare in quali aree/settori di attività possono astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001.

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal Decreto.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer,* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire, per ogni attività sensibile, i processi di gestione e gli strumenti di controllo con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi come riferimento anche i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe/procure formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis*.

Di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato questa seconda fase, al termine della quale è stato elaborato il documento "Matrice processi/*process owner*", i cui contenuti fondamentali sono:

- processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, informazioni necessarie a comprendere i processi elementari/attività svolte, le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti, i relativi ruoli/responsabilità e il sistema dei controlli esistenti;
- condivisione con i *key officer* di quanto emerso nel corso delle interviste.

1.5. Gap Analysis e Action Plan

Lo scopo della *fase 3* è consistito nell'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal Decreto e delle azioni di miglioramento del modello esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello esistente, a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta, nonché di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa (c.d. "*Gap Analysis*") tra il Modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001 ("to be").

Attraverso il confronto operato con la *Gap Analysis* è stato possibile individuare aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato

predisposto un piano di attuazione volto ad individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Di seguito sono elencate le attività svolte in questa quarta fase:

- analisi comparativa con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al Codice Etico, al sistema delle procedure, alle caratteristiche dell'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello – *Gap Analysis*;
- predisposizione di un piano di attuazione per l'individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo e delle azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure) – *Action Plan*.

A seguito della condivisione dei documenti di *Gap Analysis* e dell'*Action Plan* con il Team di Lavoro e l'Alta Direzione, questa quarta fase può considerarsi conclusa.

Emerge che lo scopo di quest'ultima fase è stato quello di predisporre, secondo le disposizioni del D.lgs. n.231/2001 e i suggerimenti delle *best practices*, il Modello di organizzazione, gestione e controllo articolato in tutte le sue componenti. La realizzazione della *fase 4* è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Fondazione.

2. Il Modello "Fondazione Rome Technopole"

La costruzione da parte della Fondazione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") ha comportato un'attività di *assessment* del modello organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti con il D.lgs. n. 231/2001 e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto stesso.

L'adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto, non costituisce un obbligo, ma l'Alta Direzione l'ha comunque ritenuta conforme alle proprie politiche istituzionali al fine di:

- istituire e/o rafforzare controlli che consentano di prevenire o reagire tempestivamente per impedire la commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Fondazione;

- sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Fondazione, richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della stessa, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività istituzionali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione, anche quando quest'ultima apparentemente potrebbe trarne un vantaggio).

La struttura del Modello è così articolata:

I. Parte Generale che contiene una descrizione relativa a
   - *quadro normativo di riferimento;*
   - *sistema di governance e assetto organizzativo della Fondazione;*
   - *caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;*
   - *sistema disciplinare e relativo apparato sanzionatorio;*
   - *piano di formazione e comunicazione da adottare per garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;*
   - *principi generali del Modello e obiettivi che la sua adozione si prefigge;*
   - *criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.*

II. Parte Speciale, tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato, declinandoli in relazione agli specifici processi individuati come i più sensibili alla commissione dei reati presupposti mappati. Le tipologie di reato trattate nella parte speciale sono le seguenti:
   - *Delitti contro la Pubblica Amministrazione*
   - *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*
   - *Delitti di criminalità organizzata*
   - *Delitti contro l'industria e il commercio*
   - *Reati societari*
   - *Reati commessi in violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro*
   - *Reati di ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*
   - *Reati ambientali*
   - *Reati tributari*

D.lgs. n. 231/2001	TIPOLOGIA DI REATO	Area a rischio
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	SI
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	SI
Art. 25	Concussione e corruzione	SI
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	NO
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	SI
Art. 25-ter	Reati societari	SI
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NO
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	NO
Art. 25-sexies	Abusi di mercato	NO
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SI
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	NO
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	NO
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
Art. 25-undecies	Reati ambientali	SI
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	NO
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia	NO
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO

Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	SI
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	NO
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	NO
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	NO

Costituiscono parte integrante del Modello il "Codice Etico" (all. 1), il "Sistema Disciplinare" (all. 2) e la "Procedura Whistleblowing" (all. 3).

2.1. Codice Etico (rinvio)

RomeTech attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della propria struttura di *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato a un'ottimale gestione organizzativa. Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori istituzionali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici. Lo strumento attraverso il quale la Fondazione intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico. Tale Codice raccoglie i principi etici e i valori che formano la cultura istituzionale e che devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell'interesse della Fondazione sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico, la Fondazione persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre a offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto, affinché tengano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2. Il Sistema Disciplinare (rinvio)

Il Sistema Disciplinare, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. Ai sensi dell'art. 6, co. 2, infatti, la Fondazione per dotarsi di un Modello idoneo deve:

i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal Sistema Disciplinare (allegato 2).

2.3. La disciplina del whistleblowing (rinvio)

La redazione del presente Modello tiene in considerazione i più recenti interventi normativi, tra cui quello relativo al D.lgs. n. 24/2023, che ha abrogato l'art.6, commi 2-*ter* e 2-*quater* del D.lgs. n. 231/2001 e ha modificato l'art. 6, co. 2-*bis* del medesimo Decreto. In seguito alle modifiche intervenute, il Decreto si limita a stabilire che i Modelli 231 debbano prevedere, ai sensi del ridetto D.lgs. n. 24/2023, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.
In conformità a tali prescrizioni, nonché alle Linee Guida ANAC in materia *whistleblowing* (luglio 2023), la Fondazione ha adottato una specifica procedura di *whistleblowing* e un canale di segnalazione interno.

2.4. I Destinatari del Modello 231/2001

In ossequio al dettato normativo, sono tenuti a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel presente Modello:

- l'organo amministrativo e coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione;
- tutti coloro che intrattengono con la Fondazione un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione occasionale;

- tutti coloro che, pur non facendo parte della Fondazione, operino o abbiano rapporti con essa (es. clienti/utenti, fornitori, *partner*, consulenti, ecc.).

L'osservanza dello stesso s'impone altresì a coloro che, pur non essendo legati alla RomeTech da un rapporto di lavoro dipendente, agiscono sotto la direzione o vigilanza dei vertici della stessa.
Il Modello viene comunicato e diffuso tra tutti i Destinatari secondo le modalità di seguito indicate.

3. Sviluppo del Modello

3.1. La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri della RomeTech è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, rappresentanza, chiara definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Ad ogni modo, attraverso l'adozione del presente Modello, il sistema di deleghe e procure esistente è rafforzato e reso idoneo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, in modo da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Fondazione.
In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

a. allocazione di compiti e responsabilità in modo chiaro e appropriato;
b. adeguata separazione delle funzioni tra i vari attori coinvolti in un determinato processo;
c. previsione di una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
d. adeguatezza dei poteri di spesa di cui dispone il delegato rispetto alle funzioni conferitegli.

3.2. Il controllo sulla gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che gran parte dei reati previsti dalla norma possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).
Le *best practices* raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie della Fondazione.
In ossequio ai criteri sopra descritti, RomeTech adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari (*infra*). Tali procedure costituiscono parte

integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esso previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare.

3.3. L'istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il Decreto prevede anche l'obbligatoria "istituzione di un organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso" (art. 6, co. 2, lett. b).

4. L'Organismo di Vigilanza

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che vengano affidati compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza, di seguito anche "OdV").

É necessario che l'Organismo in questione improntì le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Fondazione e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente all'organo amministrativo. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possa essere rimosso o penalizzato in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti. Il requisito della professionalità deve essere inteso come bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di OdV. Tale requisito si traduce, dunque, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per gli esponenti istituzionali e i dipendenti.

4.1. Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'organo amministrativo della Fondazione provvede alla nomina dell'OdV che può essere in forma monocratica o collegiale; in quest'ultimo caso è opportuno prediligere una composizione mista tra membri esterni e soggetti interni all'ente.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione richiesta, la durata dell'incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili con provvedimento dell'organo amministrativo. In ogni caso, l'OdV rimane in carica fino alla nomina dell'Organismo successivo.

In ordine ai requisiti di professionalità e di onorabilità, alle cause di (in)eleggibilità, di revoca, di decadenza e di sospensione e ai compensi dell'OdV, è previsto quanto segue.

(i) Requisiti di professionalità e onorabilità. Cause di ineleggibilità

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne questi ultimi, non può essere nominato in qualità di OdV il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'OdV:

1) coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna per un delitto non colposo, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267. A partire dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il riferimento al R.D. n. 267/1942 dovrà essere sostituito con quello al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (artt. 322 – 347);
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile;

- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

2) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Fondazione nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;

3) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della L. n. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. n. 55/1990 e successive modificazioni.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare - con dichiarazione sostitutiva di notorietà - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

(ii) Revoca

La revoca dei poteri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante apposita delibera dell'organo di amministrazione.

Quest'ultimo può revocare l'OdV:

- nel caso in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello;
- per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al regolamento dell'OdV;
- quando venga a conoscenza delle ridette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV e non indicate nell'autocertificazione;
- quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Qualsiasi decisione riguardante l'Organismo di Vigilanza relativa a revoca, sostituzione o sospensione è di esclusiva competenza dell'organo di amministrazione**.**

(iii) Decadenza

L'OdV decade dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina:

- ricada in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perda i requisiti di onorabilità;

- si accerti che ha rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Fondazione nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, in relazione a reati o illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di OdV:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

(v) Rinuncia e recesso

In caso di rinuncia, recesso, morte di uno dei membri dell'OdV, l'organo amministrativo provvede a sostituire prontamente il componente venuto meno con un altro soggetto in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'Organismo di Vigilanza utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei compiti di vigilanza sulla base della previsione economica indicata da esso stesso nella relazione annuale all'organo amministrativo e secondo le procedure di *budget* adottate dalla Fondazione.

L'OdV verbalizza le proprie attività di verifica almeno quattro volte l'anno secondo un calendario a tal fine predisposto, pur potendo tuttavia programmare ulteriori verifiche, ogni qualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni. D'altra parte, resta ferma la possibilità dell'organo amministrativo di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

Per tutti gli altri aspetti organizzativi si rimanda al regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio subito dopo il suo insediamento.

4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Fondazione. Come in precedenza evidenziato, il Decreto espressamente indica la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento compiti dell'OdV. Per quanto attiene al primo aspetto, a detto Organismo sono affidati i compiti di seguito descritti:

- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili. A tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un piano annuale delle verifiche;
- effettuare verifiche su base periodica e con interventi a sorpresa, operazioni o atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;
- istituire operativamente una casella di posta elettronica per lo scambio dei flussi informativi;
- valutare le segnalazioni in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello pervenute dai Destinatari, nonché le segnalazioni in merito ad infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della RomeTech e alle norme specifiche di cui al Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito ad ogni indagine realizzata e collazionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare all'organo amministrativo, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le eventuali violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto dei principi etici della RomeTech, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con l'organo amministrativo per la definizione di specifici programmi diretti a diffondere adeguatamente il Modello verso tutti i Destinatari;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello organizzativo, attraverso la verifica dell'avvenuta consegna del Modello ai Destinatari e ogni altra eventuale iniziativa intrapresa dalla RomeTech al fine di assicurarne la diffusione;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere qualsivoglia suggerimento teso ad implementare lo stesso ed a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, si ribadisce come l'adozione di modifiche allo stesso sia di competenza dell'organo amministrativo, mentre all'OdV spetta il compito di monitorarne periodicamente l'adeguatezza e di segnalare al vertice ogni riscontrata necessità di implementazione.

A tal proposito, all'OdV compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi dell'attività istituzionale, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle aree e dei processi a rischio;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati e di significative violazioni;
- segnalazione all'organo amministrativo dell'esigenza di procedere ad aggiornamenti al Modello, in ragione sia della mutata operatività della Fondazione sia di modifiche al Decreto.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità di ottenere specifiche autorizzazioni da parte dell'organo amministrativo.

4.3. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli organi societari

L'Organismo di Vigilanza provvede a informare l'organo amministrativo e l'organo di controllo in ordine all'attività svolta ogni qualvolta risulti opportuno.

Su base annuale, l'OdV deve inoltre predisporre una relazione in forma scritta, indirizzata all'organo amministrativo, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso Organismo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Nella medesima relazione, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre all'organo amministrativo; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV stabilisce le modalità e la periodicità mediante le quali le diverse funzioni incaricate devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato di tutte le segnalazioni in forma scritta da parte dei Destinatari, dei dipendenti, dei consulenti, dei collaboratori, dei fornitori e dei *partner* in merito a quegli atti, comportamenti o eventi dai quali emerga una situazione che possa determinare una violazione anche potenziale del Modello o che, più in generale, possa essere rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/2001. Tutti i flussi informativi devono essere forniti in forma scritta e indirizzati all'OdV.

Le segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, nonché fatti ordinari e straordinari rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

Le informazioni e segnalazioni previste nel Modello sono conservate dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, assicurandone la riservatezza e astenendosi dal ricercare e utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso al database è pertanto consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dell'OdV sussiste l'obbligo di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

La dinamica dei flussi informativi relativi all'Organismo di Vigilanza è meglio specificata nella parte speciale del presente Modello, cui si rimanda per maggiori dettagli. Lo stesso documento delinea altresì i flussi informativi relativi alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Con riguardo a tale tematica, oltre a quanto previsto nella specifica parte speciale del Modello, l'OdV deve incontrare periodicamente, almeno su base annuale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza.

5. La diffusione del Modello e la formazione del personale

5.1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata *in primis* al personale dipendente. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti

periodici connessi ai mutamenti del Modello. In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti e comprendere tutte le informazioni necessarie;
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Fondazione;
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti attraverso i sistemi di comunicazione interna e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
- l'eventuale affissione in bacheca del Modello, nella sua interezza.

Agli eventuali nuovi assunti verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente un estratto del Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, delle regole e dei protocolli in esso contenuti.

5.2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Fondazione garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato relativamente alle regole di condotta e ai protocolli ivi contenuti.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese a una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, in fase di prima approvazione o di revisione, l'organo amministrativo predispone un piano di formazione preliminare, prevedendo apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, alle metodologie d'analisi adottate e così via.

L'organo amministrativo, supportato dall'OdV, è responsabile della corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (operaio, impiegato, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Fondazione (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Fondazione e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre a una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

5.3. Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti e i *Partner* sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Fondazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

6. Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Fondazione e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, giova sottolineare ancora come l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, competano esclusivamente all'organo amministrativo, la cui azione potrà essere sollecitata dall'Organismo di vigilanza.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, che provvederà senza indugio a renderle operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello; a tal fine, formula osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione e al sistema di controllo indirizzandole alle strutture a ciò preposte e all'organo amministrativo.